



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it
P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

ORDINANZA

“Interdizione temporanea di spiaggia/area in località Cala Galera – Isola di Lampedusa, per esigenze di sicurezza connesse al rinvenimento di presunti ordigni bellici”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell’art. 81 Cod.Nav.;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) ed in particolare l’art. 59;
- VISTI** gli artt.104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO** il Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza 10/2007 in data 10.04.2007 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la segnalazione pervenuta in data 15.08.2026, concernente il rinvenimento di presunti ordigni bellici sulla spiaggia della località denominata “Cala Galera”, nel territorio dell’Isola di Lampedusa;
- CONSIDERATO** che la presenza, anche solo presunta, di residui bellici, sia in ambito terrestre che marino, costituisce grave e potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza della navigazione, della balneazione e delle ulteriori attività marittime;
- RITENUTO NECESSARIO** adottare, per quanto di competenza di questa Autorità marittima, urgenti misure interdittive e cautelative nello specchio acqueo interessato dal rinvenimento, nelle more delle attività di verifica tecnica, bonifica e messa in sicurezza da parte degli organi competenti;

RENDE NOTO

Che nella spiaggia della località “Cala Galera” dell’Isola di Lampedusa, è stato segnalato il rinvenimento di due presunti ordigni bellici in prossimità del punto avente le seguenti coordinate - (datum di riferimento WGS84):

Punto	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	35°30.5160' N	012°34.6140' E

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino a diverso provvedimento, **è interdetta temporaneamente parte della spiaggia della località “Cala Galera” dell’Isola di Lampedusa, entro il raggio cautelativamente individuato di 30 (trenta) metri dal punto indicato nel “Rende noto”,** come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Coordinamento con le Autorità competenti per l’area a terra

Per i profili riguardanti l’area terrestre prospiciente e i relativi accessi, resta ferma la competenza delle Amministrazioni e degli Organi territorialmente competenti, cui il presente provvedimento sarà trasmesso per gli eventuali adempimenti ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

In particolare, si rappresenta al Comune di Lampedusa e Linosa l’opportunità di valutare l’adozione e il mantenimento, per la durata delle condizioni di pericolo, di idonee misure di segnalazione, delimitazione e interdizione dell’area terrestre prospiciente, nonché dei relativi punti di accesso.

Art. 3

Deroghe

Sono esclusi dai divieti di cui alla presente ordinanza esclusivamente:

- i mezzi navali e il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera;
- i mezzi e il personale delle Forze di polizia e della Guardia di Finanza;
- i mezzi e il personale del Nucleo S.D.A.I. e degli ulteriori organismi specialistici istituzionalmente competenti alle attività di verifica, bonifica e messa in sicurezza;
- gli altri mezzi e il personale delle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici eventualmente impiegati per compiti istituzionali di vigilanza, soccorso, protezione civile o attività tecnico-operative previamente autorizzate dall’Autorità competente.

Restano comunque ferme, anche per i soggetti autorizzati, tutte le cautele operative necessarie in relazione alla natura del pericolo e alle esigenze di sicurezza dell’area interessata.

Art. 4

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174 e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.

Resta altresì ferma la responsabilità civile dei trasgressori per eventuali danni arrecati a persone e/o cose in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 5

Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola> nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.C. (CP) Fausto CALARCO

STRALCIO PLANIMETRICO POSIZIONE PRESUNTI ORDIGNI BELLICI

